

174.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge)	10
Missioni vevoli nella seduta dell'11 luglio 2002	3	(Sezione 3 – Ordine del giorno)	11
Progetti di legge (Annunzio)	3		
Viceministro dell'economia e delle finanze (Trasmissione di un documento)	4	Proposta di legge n. 388 ed abbinata proposta di legge n. 2773	13
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	4	(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	13
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	13
		(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	13
Disegno di legge n. 2122 ter/AR	5	(Sezione 4 – Articolo 1, emendamento, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	14
(Sezione 1 – Ordini del giorno)	5		
Proposta di legge costituzionale S. 77-277-401-417-431-507-674-715 (Approvata in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato) n. 2288-B	9	Interpellanze urgenti	17
(Sezione 1 – Articolo unico)	9	(Sezione 1 – Responsabilità di alcuni esponenti delle forze dell'ordine negli episodi di violenza verificatisi nella scuola Diaz di Genova)	17
Disegno di legge di conversione n. 2937	10	(Sezione 2 – Completamento del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno)	17
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	10	(Sezione 3 – Attuazione dell'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Cristaldi, De Luca, Deodato, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lion, Loiero, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Osvaldo Napoli, Naro, Pacini, Pescante, Piglionica, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Ruggeri, Paolo Russo, Santelli, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante, Zanettin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Contento, Coronella, Cristaldi, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Lion, Loiero, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello,

Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Osvaldo Napoli, Naro, Pacini, Pescante, Piglionica, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Ricciotti, Ruggeri, Santelli, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante, Zanettin.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 10 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VIOLANTE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo » (3000);

ARNOLDI ed altri: « Disposizioni per la valorizzazione e la salvaguardia delle zone montane » (3001);

FANFANI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sull'attività delle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa" » (3002);

SAPONARA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul nuovo terrorismo » (3003);

VERRO ed altri: « Disposizioni per favorire la locazione della prima abitazione a canone speciale, convenzionamento o commisurato alla retribuzione » (3004);

GAMBINI: « Misure urgenti in favore del settore commerciale » (3005);

BOVA: « Disciplina delle stazioni di radioamatore » (3006).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal viceministro dell'economia e delle finanze.

Il viceministro dell'economia e delle finanze, segretario del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 8 luglio 2002, ha comunicato — ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 — che il CIPE, nella prossima riunione, delibererà in merito alla trasformazione in società per azioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 luglio 2002,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del ministro delle attività produttive **(124)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 agosto 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 19 luglio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (GIÀ ARTICOLI 21 E 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2122 — STRALCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 14 GENNAIO 2002) (2122-TER/AR)

(A.C. 2122-ter/AR — Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'ultima legge finanziaria, nel quadro degli interventi diretti al rilancio del settore primario, ha esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli imprenditori agricoli, comprese le cooperative di agricoltori, e su tutto il territorio nazionale;

il provvedimento è stato accolto assai favorevolmente dalle organizzazioni professionali e dagli operatori agricoli in quanto costituisce una misura a sostegno degli investimenti particolarmente significativa;

malgrado siano trascorsi più di sei mesi dall'entrata in vigore di detta norma, l'istituto del credito d'imposta costituisce ancora una mera aspettativa per gli agricoltori che confidano sugli effetti positivi del provvedimento ai fini del rilancio del settore;

il provvedimento anzidetto ha ottenuto l'assenso dell'Unione europea per cui, ai fini della sua operatività, si attende soltanto l'emanazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della circolare attuativa;

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione alla norma della finanziaria 2002 che ha esteso il credito d'imposta agli imprenditori e alle cooperative agricole.

9/2122-ter-A-R/1. *(Nuova formulazione)*

La Grua, Patarino, Geraci, Carrara, Villani Miglietta, Scalia, Lumia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 24 della legge 27 marzo 2001, n. 122, ha disposto l'obbligatorietà del prezzo sulle confezioni dei fitofarmaci;

malgrado sia trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore di detta disposizione legislativa, nessuna delle ditte produttrici ha provveduto sino ad oggi ad indicare sulle confezioni dei fitofarmaci il prezzo di vendita al pubblico;

tale omissione arreca grave pregiudizio agli agricoltori acquirenti di detti prodotti che, non avendo alcuna certezza del prezzo di vendita, restano in balia dei rivenditori alla cui discrezionalità rimane affidata la determinazione dei prezzi;

la mancata operatività di detta norma danneggia il mondo agricolo, tanto è vero che l'obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni dei fitofarmaci è sollecitato dalle organizzazioni professionali agricole e costituisce una delle richie-

ste contenute nella piattaforma di rivendicazione avanzata nei giorni scorsi dai promotori della massiccia mobilitazione del comparto serricolo siciliano;

impegna il Governo

ad attivare con la massima urgenza tutte le necessarie procedure ed i più opportuni controlli per rendere pienamente operativa la norma che ha disposto l'obbligatorietà del prezzo di vendita al pubblico sulle confezioni dei fitofarmaci.

9/2122-ter-A-R/2. Patarino, La Grua, Geraci, Carrara, Villani Miglietta, Scalia.

La Camera,

premesso che:

il patrimonio zootecnico bovino ed ovicaprino è investito da una pesante crisi aggravata dall'emergenza sanitaria: BSE, *blue tongue scrapie*, ecc;

nel caso della *blue tongue* si va configurando una malattia non più esotica ed occasionale, bensì endemica ad andamento stagionale, dovuta alle modificazioni climatiche che stanno cambiando l'*habitat* naturale, nel quale si stanno ambientando gli insetti vettori della malattia, configurandosi così un problema con il quale dovremmo a lungo convivere;

i dati forniti dall'Osservatorio di Teramo indicano 1,5 milioni di capi presenti nei focolai e 168 mila capi abbattuti nel nostro Paese negli ultimi dodici mesi;

le aree interessate stanno rapidamente estendendosi: in Italia sono coinvolte nove province e quattro regioni, in Europa sono quattro i Paesi mediterranei interessati;

le misure sanitarie opportune e necessarie non consentono di rispondere alla domanda degli allevatori di valorizzazione del patrimonio zootecnico;

l'impossibilità di movimentare il bestiame aggrava i costi di mantenimento

e di approvvigionamento (foraggi ecc.), pone seri problemi di capienze strutturali (stalle);

tale impossibilità costringe ad una commercializzazione forzosa, non solo poco remunerativa, ma spesso deficitaria dei capi;

tutto ciò spinge gli allevatori ad abbandonare l'attività zootecnica con gravi danni per l'economia del Paese;

questa situazione è resa ancor più preoccupante per il perdurare delle incertezze sull'approvazione da parte dell'Unione europea delle misure a sostegno degli allevatori contenute nella finanziaria 2002;

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con le regioni e le province interessate, un confronto volto a definire progetti mirati a valorizzare il complesso della filiera zootecnica soprattutto nelle aree colpite dagli effetti della *blue tongue*;

a proporre in sede europea, anche in fase di revisione della politica agricola comune, misure volte a rafforzare le misure di sostegno alla filiera zootecnica, dalla produzione foraggiera alla commercializzazione e tracciabilità delle produzioni, anche attraverso la creazione di distretti rurali;

ad introdurre nei decreti ministeriali attuativi della legge delega in oggetto gli strumenti necessari a favorire questo processo di rilancio e riorganizzazione del settore zootecnico.

9/2122-ter-A-R/3. Franci, Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Roberto Barbieri, Susini, Filippeschi, Borrelli, Marcora, Lumia.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge AC 2122-ter- A-R, recante disposizioni in materia di agricoltura;

premessi che:

le cooperative agricole in accertato stato di insolvenza e che fanno riferimento alla legge della Regione siciliana n. 37 del 1994, nelle quali i soci (persone fisiche o giuridiche) abbiano prestato garanzie a favore delle stesse, si trovano di fatto escluse dalla possibilità che si intervenga con benefici che liberino i predetti soci dagli obblighi e dagli oneri derivanti dall'aver prestato garanzie personali;

impegna il Governo

ad affrontare il contenzioso comunitario affinché le competenti istituzioni vogliano concedere la deroga alle disposizioni dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, prevista dall'articolo 88 del Trattato.

9/2122-ter-A-R/4. Marinello, Angelino Alfano, Masini, Jacini, Ricciuti, Romele.

La Camera,

premessi che:

il settore ittico italiano rappresenta un comparto in continua evoluzione per le sue caratteristiche di flessibilità sia in termini di svolgimento dell'attività che di reclutamento del personale di bordo;

il reclutamento degli equipaggi è divenuto in molte realtà assai complesso a causa della carenza dei marinai italiani disposti ad imbarcarsi sui pescherecci;

la carenza di marittimi italiani è generalizzata, a prescindere dal titolo professionale che i pescatori sono chiamati a ricoprire in osservanza delle norme di legge;

l'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione consente che gli equipaggi dei pescherecci siano composti da stranieri in numero non maggiore della metà dei membri;

il citato articolo, al medesimo comma, prescrive che gli stranieri facciano esclusivamente parte del personale di bassa forza;

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge di modifica ed integrazione della citata disposizione del codice della navigazione, affinché per i pescherecci in caso di particolari necessità:

a) sia consentito che il personale di bordo sia composto in tutto o in parte da cittadini extracomunitari, ad eccezione del comandante della nave;

b) siano riconosciuti ai cittadini stranieri operanti nel settore della pesca marittima i titoli professionali acquisiti all'estero;

c) sia consentito ai marittimi stranieri di acquisire i titoli professionali in Italia secondo le procedure vigenti per i cittadini italiani.

9/2122-ter-A-R/5. Rava, Franci, Albertini, Marcora, Rossiello, Crisci, Borrelli, Innocenti, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

è stata recentemente accertata la presenza di focolai di malattia vescicolare dei suini, morbo che colpisce gravemente gli allevamenti di tali animali, recando gravi danni, sia diretti per l'abbattimento dei capi ammalati, sia indiretti per l'emergere di perdite economiche ripianabili solo in più esercizi;

la zona maggiormente colpita è attualmente compresa all'interno della regione Piemonte e, in specie, alla provincia di Cuneo, anche se focolai della suddetta malattia sono stati accertati anche in altre regioni e, ovunque, sono in applicazione le disposizioni sanitarie di isolamento previste dalla legislazione vigente;

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative normative ed operative necessarie a far fronte all'emergenza che ha colpito il settore suinicolo ed a fornire adeguato sostegno agli allevamenti situati nelle zone interessate dalla presenza della malattia.

9/2122-ter-A-R/6. (Nuova formulazione)
Guido Rossi, Vascon.

La Camera,

in sede di esame dell'Atto Camera 2122-ter/A-R teso a completare il processo di modernizzazione del settore della pesca;

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative per modificare l'articolo 1193 del codice della

navigazione, recentemente modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente l'inservanza delle disposizioni sui documenti di bordo.

9/2122-ter-A-R/7. Germanà, Dell'Anna, Scaltritti.

La Camera:

in sede di esame dell'Atto Camera 2122-ter/A-R recante disposizioni in materia di agricoltura;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate a prevedere la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

9/2122-ter-A-R/8. Guido Dussin.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 77-277-401-417-431-507-674-715 — SENATORI: BUCCIERO ED ALTRI; PEDRIZZI ED ALTRI; GRECO; EUFEMI ED ALTRI; ROLLANDIN ED ALTRI; PEDRINI ED ALTRI; COSTA — LEGGE COSTITUZIONALE PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEI COMMI PRIMO E SECONDO DELLA XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE (APPROVATA, IN SECONDA DELIBERAZIONE, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, DAL SENATO) (2288-B)

(A.C. 2288-B — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2002, N. 126, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO
E DI PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRI-
BUNALE PER I MINORENNI (2937)**

(A.C. 2937 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, sono prorogate fino all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2937 — Sezione 2)

**EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTI-
COLO 1 DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i

procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 2937 — Sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2937 di conversione del decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti per i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni;

premesso che:

il provvedimento in esame è diretto a prorogare, in via transitoria, fino all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché delle norme relative al procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, il termine già fissato al 30 giugno 2002 dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, per consentire l'ultrattività delle disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge;

considerato che il differimento previsto dal provvedimento in esame appare assolutamente necessario in quanto la legge n. 149 del 2001, nel modificare, tra

l'altro, le disposizioni relative alla dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge n. 184 del 1983, nonché l'articolo 336 del codice civile, prevede l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori per una serie di procedure e provvedimenti per i quali in precedenza non era necessaria la presenza del difensore. Tuttavia, poiché la legge n. 60 del 2001 ha disciplinato la difesa di ufficio nei soli procedimenti penali, e poiché la legge n. 149 del 2001 non contiene disposizioni *ad hoc* in ordine alla nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore e neanche prevede una specifica norma transitoria di coordinamento con la citata legge n. 60 del 2001, con la conseguenza che le nuove disposizioni della legge n. 149 del 2001 verrebbero a compromettere il principio di effettività della difesa;

osservato, inoltre, che nei giudizi civili ed amministrativi le nuove disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, dettate dalla recente legge n. 134 del 29 marzo 2001, hanno elevato, a decorrere dal 1° giugno 2002, ad euro 9.296, 22 il livello massimo del reddito ai fini dell'ammissione al beneficio, con la conseguenza che famiglie indigenti difficilmente potrebbero permettersi di pagare le spese legali;

considerato, inoltre, che, per quanto riguarda il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica, oltre a suscitare i dubbi appena richiamati relativamente alle questioni attinenti alla difesa d'ufficio ed al gratuito patrocinio, rende opportuna l'attuazione dei principi del giusto processo anche in relazione al procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile;

osservato, altresì, che appare indispensabile, anche al fine di evitare l'adozione di ulteriori provvedimenti d'urgenza, l'adozione della disciplina della difesa

d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili;

impegna il Governo

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché, quanto prima, venga attuata la disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei

giudizi civili minorili e siano attuati i principi del giusto processo anche in relazione al procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile;

9/2937/1. Lucidi, Pecorella, Bonito, Buemi, Fanfani, Fragalà, Lussana, Pisapia, Tanzilli, Vitali.

PROPOSTA DI LEGGE: VOLONTÈ ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE SVOLTA DAGLI ORATORI PARROCCHIALI E PER LA VALORIZZAZIONE DEL LORO RUOLO (388) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: CENTO E ZANELLA: NORME IN MATERIA DI ORATORI PARROCCHIALI (2773)

(A.C. 388 ed abb. — Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01. — 1. In conformità alla Dichiarazione dell'ONU sulla libertà religiosa del 1981 e all'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Helsinki, 1975) e alla Dichiarazione sullo *status* delle chiese e delle organizzazioni non confessionali n. 11, annessa al trattato di Amsterdam, le « credenze non religiose » o ateistiche vanno ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro esercizio, alla libertà di coscienza garantita dalle disposizioni in materia di libertà fondamentali e lo *status* delle chiese e comunità religiose è esplicitamente parificato a quello delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

01. 01. Valpiana.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01. — 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma indi-

viduale o associata. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna.

01. 02. Valpiana.

(A.C. 388 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.10.

(A.C. 388 ed abb. — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE:

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.6 Zanella e sull'articolo aggiuntivo 1.01 Arnoldi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 388 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 388 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

(Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo).

ART. 1.

1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte in particolare a promuovere la realizzazione di programmi, azioni ed interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01. — 1. In conformità alla Dichiarazione dell' ONU sulla libertà religiosa del 1981 e all'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Helsinki, 1975) e alla Dichiarazione sullo *status* delle chiese e delle organizzazioni non confessionali n. 11, annessa al trattato di Amsterdam, le « credenze non religiose » o ateistiche vanno ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro esercizio, alla libertà di coscienza garantita dalle disposizioni in materia di libertà fondamentali e lo *status* delle chiese e comunità religiose è esplicitamente parificato a quello delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

01. 01. Valpiana.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01. — 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna.

01. 02. Valpiana.

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: , ed a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285,

1. 24. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: riconosce fino alla fine del comma con le seguenti: , le regioni e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli enti operanti nei servizi sociali, tra i quali gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

1. 1. Maura Cossutta.

Al comma 1, sopprimere le parole: e incentiva.

1. 23. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dalle altre organizzazioni assimilabili teistiche, non teistiche e atee.

1. 4. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, dagli organismi della cooperazione, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni ed enti di promozione sociale, dalle fondazioni, dagli enti di patronato e dagli altri soggetti privati.

1. 2. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, dagli organismi della cooperazione, dalle associazioni e dagli enti di promozione sociale, dalle fondazioni e dagli enti di patronato, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti riconosciuti.

1. 3. Di Serio D'Antona, Battaglia, Zannotti, Giacco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

1. 20. Mario Pepe.

Sopprimere il comma 2.

1. 22. Valpiana.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Esse sono volte in particolare con le seguenti: Rientrano nelle finalità di

cui al comma 1 tutte le attività svolte dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari volte.

1. 21. Valpiana.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate, anche sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285.

1. 5. Zanella, Cento.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.10
(NUOVA FORMULAZIONE) DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1.10 (Nuova formulazione) della Commissione sostituire le parole: dei soggetti di cui al comma 1 con le seguenti: degli oratori e degli enti che svolgono attività similari.

0. 1. 10. 1. D'Antona, Battaglia.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riconoscono nell'ambito delle proprie competenze il ruolo dei soggetti di cui al comma 1.

1. 10. (Nuova formulazione). La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli oratori e gli enti che svolgono attività similari, che attivino valide iniziative socio-culturali, con specifica attenzione ai problemi della comunità e in conformità alle finalità di cui al comma 2, possono presentare richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accompagnata da idonea documentazione da cui risultino il tipo di iniziative programmate ed attuate, nonché i risultati complessivamente conseguiti, con i relativi indici di partecipazione dei destinatari degli interventi realizzati, per la concessione di contributi finanziari finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime iniziative.

Conseguentemente, all'articolo 2:

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al comma 2, dopo le parole: lo Stato può aggiungere la seguente: altresì.

1. 6. Zanella, Cento.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. — 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli immobili e le attrezzature fisse degli oratori parrocchiali adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro sono considerate opere di urbanizzazione secondaria.

2. Ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'accantonamento che i comuni sono tenuti a riservare per gli edifici di culto e le opere ad essi pertinenti è pari almeno all'otto per cento delle somme dovute in ragione d'anno per oneri di urbanizzazione secondaria. L'accantonamento è calcolato su tutti gli oneri di urbanizzazione secondaria, tenendo conto delle somme effettivamente riscosse e di quelle non introitate per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria e/o per la cessione delle relative aree.

1. 01. Arnoldi, Marras, Palmieri, Lupi, Campa, Dell'Anna, Vitali, Santulli, Gagnani.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Responsabilità di alcuni esponenti delle forze dell'ordine negli episodi di violenza verificatisi nella scuola Diaz di Genova)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

secondo notizie di stampa, le inchieste della magistratura stanno portando alla luce gravi responsabilità di alcuni componenti delle forze dell'ordine negli eccessi di violenza e negli arresti ingiustificati attuati nella notte del 21 luglio 2001 nella scuola Diaz di Genova;

tali responsabilità arrivano addirittura all'ipotesi di manomissione e di creazione di prove false: la coltellata sul giubbotto di un agente, il lancio di pietre sulle gazzelle dei carabinieri di cui le auto non riportano tracce, l'inserimento di due rudimentali bottiglie *molotov*, ritrovate nel passaggio in Corso Italia e aggiunte di notte ai reperti, che si è affermato di aver trovato all'interno della scuola;

se tali notizie risultassero fondate, non si capisce quali siano i motivi che possano aver spinto qualche funzionario responsabile ad ordinare a servitori dello Stato azioni di questo tipo;

a conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di indagine sui fatti del G8, era stata avanzata la richiesta da parte di esponenti dell'opposizione di proseguire il lavoro attraverso una Commissione d'inchiesta parlamentare, che, grazie

ai più ampi poteri, potesse giungere ad accertare le eventuali responsabilità politiche dei fatti di Genova;

l'ex Ministro dell'interno, onorevole Claudio Scajola, dichiarò alla stampa di voler perseguire con rigore i responsabili dei falsi, fino a pervenire alla loro rimozione, ma compito del Parlamento è, oggi, capire chi ha promosso un clima che ha permesso che questi episodi si realizzassero –:

quale sia la situazione effettiva;

ferma restando l'indagine della magistratura in corso, quali iniziative di propria competenza il Governo intenda assumere per accertare le effettive responsabilità su questi episodi.

(2-00419) « Pinotti, Folena, Soda, Kessler, Labate, Zani, Chiaromonte, Maran, Mariotti, Maurandi, Mazzarello, Montecchi, Tocci, Adduce, Cazzaro, Galeazzi, Giulietti, Bandoli, Roberto Barbieri, Bogi, Bonito, Buffo, Calzolaio, Alberta De Simone, Fumagalli, Leoni, Melandri, Nieddu, Pisa, Rava, Rossiello, Sabbatini, Sereni, Zanotti ».

(9 luglio 2002)

(Sezione 2 – Completamento del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e

delle attività produttive, per sapere — premesso che;

l'articolo 11 della legge n. 784 del 1980 prevedeva l'approvazione da parte del Cipe del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

tale programma è stato avviato con delibera Cipe del 27 febbraio 1981, più volte modificata ed integrata;

il programma di metanizzazione è stato finanziato nel corso degli anni da diverse disposizioni legislative e ulteriori finanziamenti per il completamento del programma sono stati previsti in sede di ripartizione delle risorse per le aree depresse, annualmente disposti dal Cipe;

la legge n. 73 del 1998, all'articolo 2, reca norme per l'accelerazione dei procedimenti relativi al programma di metanizzazione del Mezzogiorno;

per il 2001, la legge n. 388 del 2000 indicava in 517 miliardi di lire il complesso delle risorse destinate al completamento del programma di metanizzazione (allocate alla U.P.B. 3.2.1.24, cap. 7380/Tesoro);

tale importo risultava corrispondente alla somma degli stanziamenti previsti da diversi provvedimenti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse, in particolare:

a) 50 miliardi di lire derivanti dal decreto-legge n. 244 del 1995 (convertito in legge n. 341 del 1995);

b) 117 miliardi di lire dal decreto-legge n. 548 del 1996 (convertito in legge n. 641 del 1996);

c) 350 miliardi di lire dal decreto-legge n. 67 del 1997 (convertito in legge n. 135 del 1997);

alle somme indicate vanno aggiunti per il 2001 ulteriori 150 miliardi di lire, ai sensi dell'articolo 145, comma 21, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001);

quest'ultima disposizione ha stabilito che gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge n. 784 del 1980, siano posti a carico delle risorse stanziare per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a complessivi 450 miliardi di lire, in ragione di 150 miliardi di lire (77,5 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

con la deliberazione dell'8 marzo 2001, n. 26, il Cipe ha destinato tali risorse al finanziamento delle reti urbane di distribuzione del gas metano;

complessivamente, quindi, per il 2001 sono state destinate alla metanizzazione del Mezzogiorno 667 miliardi di lire, pari a 344,5 milioni di euro;

con la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) sono stati destinati alla metanizzazione del Mezzogiorno i 77,5 milioni di euro (150 miliardi di lire) previsti dall'articolo 145, comma 21, della legge n. 388 del 2000;

in sostanza, c'è stata una riduzione delle disponibilità per 267 milioni di euro rispetto all'anno precedente;

per la realizzazione di nuove reti di distribuzione di gas metano, delle 757 domande inoltrate dai comuni per ottenere il contributo entro il termine di scadenza fissato al 30 giugno 2000 dall'articolo 145, comma 23, della legge n. 388 del 2000, ne sono state evase soltanto 370;

le risorse per la metanizzazione del Mezzogiorno risultano essere totalmente insufficienti e grave è il malcontento delle popolazioni e degli enti locali interessati. Un esempio: in data 13 febbraio 2002, i sindaci dei comuni del bacino di utenza denominato « Campania 04 » (Candida, Parolise, Salza Irpina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino, Sorbo Serpico), insieme al presidente e

all'assessore allo sviluppo e alle attività produttive della provincia di Avellino, hanno lamentato il grave disagio derivante dalla mancanza della rete comunale di distribuzione del gas e, ritenuto che non si possa procrastinare ulteriormente la soluzione del problema, anche in considerazione delle condizioni climatiche particolarmente rigide della zona montana interessata, hanno chiesto al Presidente nazionale dell'Italgas e al responsabile dell'Italgas dell'area Sud di « attivarsi in tempi brevissimi per la realizzazione della rete di distribuzione e dell'impianto di derivazione del gas »; un altro esempio: sono rimasti esclusi dalla possibilità di realizzare la rete di metano i comuni di Castelluccio dei Sauri, Sant'Agata di Puglia, Parmì, Anzano, Monteleone di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Accadia, nella sola provincia di Foggia; situazioni analoghe si ritrovano in tutte le province del Mezzogiorno interno —:

come, con quali dispositivi e in quali tempi i Ministri interpellati intendano ovviare a tale gravissimo ritardo nella metanizzazione del Sud, riguardante soprattutto zone montane particolarmente esposte al gelo invernale;

se non intendano prevedere un nuovo stanziamento, stimato in circa 155 milioni di euro (circa 300 miliardi di lire), tenuto conto degli investimenti programmati dai comuni aventi diritto alle agevolazioni finanziarie e alla percentuale di contribuzione a carico dello Stato. Ciò al fine di integrare le somme già contemplate dalla legge n. 388 del 2000, visto che la legge finanziaria per l'anno 2002 ha destinato al programma di metanizzazione soli 51,646 milioni di euro, per di più rendendoli disponibili soltanto nel 2004.

(2-00413) « Alberta De Simone, Bonito, Sasso, Carboni, Folena, Rossiello, Caldarola, Di Gioia, Dameri, Luongo, Mancini, Rotundo, Boccia, Gerardo Bianco, Cennamo, Piglionica,

Oliverio, Bova, Nannicini, Ruggieri, Abbondanzieri, Galeazzi, Pisa, Susini, Filippeschi, Crisci, Chianale, Battaglia, Di Serio D'Antona, Grandi, Ranieri, Raffaldini, Duca, Benvenuto, Paola Mariani ».

(3 luglio 2002)

(Sezione 3 — Attuazione dell'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

in data 21 ottobre 1998 è stato sottoscritto l'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, con l'obiettivo di mantenere a Porto Marghera condizioni ottimali di coesistenza tra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo produttivo del settore chimico, in un quadro di certezze gestionali;

l'attuale Governo ha fatto proprio tale accordo, recependo il 15 novembre 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'atto integrativo dell'accordo, che ha lo scopo di coordinare le nuove norme di legge in materia di bonifiche e le procedure previste dall'accordo di programma;

l'intenzione recentemente espressa dall'Eni di uscire dal comparto della chimica rischia di mettere seriamente in crisi i patti sottoscritti e di impedirne l'attuazione;

il Ministro delle attività produttive ha recentemente dichiarato nel corso di un convegno a Mestre: « il Governo può au-

spicare che Eni non abbandoni la chimica ma non può imporlo » —:

quali impegni intenda assumere il ministero delle attività produttive per garantire il rispetto ed il mantenimento dei suddetti accordi, anche da parte di Eni;

quali azioni il ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista, intenda compiere affinché Eni non receda dagli impegni presi con l'accordo;

quali misure il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intenda adottare per accelerare al massimo la conclusione delle procedure di valutazione di impatto ambientale sugli investimenti nell'impianto clorosoda a « celle a membrana » e su quelli per il « bilanciamento » delle produzioni Evci, affinché il ritardo nel procedimento non possa essere usato dall'Eni come espediente per non investire;

quali interventi si intendano attivare per impedire la paventata chiusura del-

l'impianto « caprolattame », chiusura che avrebbe conseguenze occupazionali e produttive estremamente gravi;

quali iniziative si intendano produrre, perché eventuali cessioni non pregiudichino l'accordo e affinché Eni garantisca che eventuali acquirenti mantengano gli impegni sottoscritti con l'accordo di programma sulla chimica di Porto Marghera.

(2-00418) « Martella, Violante, Cazzaro, Agostini, Albonetti, Amici, Bellini, Borrelli, Buglio, Burlando, Chiaromonte, De Luca, Finocchiaro, Gambini, Grignaffini, Grillini, Lulli, Maran, Mariotti, Marone, Maurandi, Mazzarello, Montecchi, Pinotti, Rognoni, Sinsiccalchi, Tidei, Tocci, Trupia, Turco, Vianello, Zunino, Adduce, Bettini, Diana, Folena, Galeazzi, Giuliotti, Ruzzante, Sandi, Soda ».

(9 luglio 2002)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

